

LOTTO 3)

Capitolato

EVENTI SOCIOPOLITICI – EVENTI ATMOSFERICI - KASKO AUTOVETTURE PRIVATE UTILIZZATE PER SERVIZIO

Consorzio 5 Toscana Costa

Via degli Speciali, 17

57029 venturina (LI)

P. Iva/C.F. 01779220498

Società Assicuratrice ...

Agenzia di ...

Durata del contratto

Decorrenza ore 24.00 del 31/12/2017

Scadenza ore 24.00 del 31/12/2019

Frazionamento annuale al 31/12 di ogni anno

DEFINIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO ASSICURATIVO

| | |
|----------------------------|--|
| ASSICURAZIONE: | Il contratto di assicurazione |
| POLIZZA: | Il documento che prova l'assicurazione |
| CAPITOLATO: | Il presente documento che costituisce parte integrante della polizza |
| CONTRAENTE: | Consorzio 5 Toscana Costa |
| ASSICURATO: | Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione |
| SOCIETA' O IMPRESA: | La Compagnia Assicuratrice nonché le Coassicuratrici |
| PREMIO: | La somma dovuta dal Contraente alla Società |
| SINISTRO: | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione |
| RISCHIO: | La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne |
| INDENNIZZO: | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
| FRANCHIGIA : | La parte del danno risarcibile che rimane a carico dell'Assicurato |
| SCOPERTO: | Percentuale del sinistro indennizzabile a termini di polizza a carico dell'Assicurato. Lo scoperto non è cumulabile con la franchigia, pertanto in caso sia previsto sia lo scoperto che la franchigia, quest'ultima si intenderà quale importo minimo dello scoperto. |
| FURTO: | Come definito dall'art.624 del Codice Penale |
| RAPINA: | Come definito dall'art.628 del Codice Penale |
| ESTORSIONE : | Il reato di cui all'art. 629 del Codice Penale e più esattamente il caso in cui l'Assicurato e/o i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare gli enti assicurati mediante minaccia o violenza, diretta sia verso l'Assicurato stesso e/o suoi dipendenti sia verso altre persone. |
| COSE ASSICURATE: | Beni oggetto di copertura assicurativa: sono detti anche enti assicurati |

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito le polizze All risks da loro sottoscritte precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 1 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE SENZA DOLO O COLPA (variante migliorativa n.4)

Nell'ipotesi di cui all'art. 1893, comma 1, del codice civile, in assenza di dolo o colpa grave, il diritto di recesso dell'Assicuratore potrà avvenire, fermo restando l'obbligo della dichiarazione da farsi all'Amministrazione nei tre mesi successivi al giorno in cui l'Assicuratore ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, secondo la procedura di cui agli art. 5 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) e art. 6 (Clausola di recesso) e con decorrenza del termine di cui al comma 2 del citato art... 5 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) dalla ricezione della citata dichiarazione.

Art. 2 – DECORRENZA E TERMINE DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha la durata indicata nel frontespizio di polizza e cessa di avere effetto alla scadenza stabilita, senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.

L'eventuale rinnovo è consentito nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente al momento della scadenza contrattuale, fatta salva la facoltà di proroga riconosciuta al Contraente laddove questa sia coerente con i presupposti che ne regolano l'istituto e, in ogni caso, subordinatamente al consenso della Società.

Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare l'assicurazione, alle condizioni economiche e normative in corso, per un periodo massimo di 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale e dietro corresponsione del corrispondente rateo di premio.

Nel caso di contratto di durata poliennale, le Parti hanno la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi almeno 90 (novanta) giorni prima della scadenza annuale.

Art. 3- PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA GARANZIA

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché il premio venga versato entro i 30 giorni successivi al medesimo. Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 30 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 4 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 C.C.

Art. 4 - VARIAZIONE DEL RISCHIO (variante migliorativa n.4)

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato immediatamente, ovvero entro quindici giorni dall'intervenuta conoscenza, per iscritto all'Assicuratore. Le variazioni che devono essere comunicate possono concernere, a titolo esemplificativo, i mutamenti interni all'organizzazione dell'Amministrazione contraente, (variazione significativa del numero dei dipendenti, adozione di strumenti di riduzione del rischio, delibere dell'Amministrazione contraente che impattano sulle competenze e sulle funzioni svolte). L'Amministrazione contraente non è tenuta a comunicare per iscritto le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 5 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 5 - REVISIONE DEI PREZZI E DI ALTRE CLAUSOLE CONTRATTUALI (variante migliorativa n.4)

1. Per i contratti di durata pluriennale, qualora si intenda chiedere la revisione del prezzo, sei mesi prima della scadenza dell'annualità, sulla base dei dati a disposizione da comunicare all'Amministrazione, l'Assicuratore può segnalare all'Amministrazione contraente il verificarsi delle ipotesi di modifiche del rischio previsti all'Art. 4 (Variazione del rischio) e richiedere motivatamente, ai sensi dell'art. 106 del d.lgs. 50/2016, la revisione dei premi o delle condizioni contrattuali attinenti alle franchigie, agli scoperti o ai massimali assicurati.

2. L'Amministrazione contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse, formulando la propria controproposta di revisione.

In caso di accordo tra le parti, si provvede alla modifica del contratto a decorrere dalla nuova annualità.

Art. 6 – RECESSO A SEGUITO DI SINISTRO

La Società e/o il Contraente hanno facoltà, dopo ogni sinistro, e fino al 30° giorno del pagamento o rifiuto dell'indennizzo, di comunicare il proprio recesso dal contratto rispettando comunque un termine di preavviso non inferiore a 90 giorni.

Nel caso in cui la facoltà di recesso venga esercitata dalla Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga di 90 giorni decorrente dalla data di effetto della disdetta.

Art. 6 - CLAUSOLA DI RECESSO (variante migliorativa n.4)

In caso di mancato accordo ai sensi dell'art. 5 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali) tra le parti, l'Assicuratore può recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

1. La facoltà di recesso si esercita entro 30 (trenta) giorni dalla proposta di cui al comma 1 dell'art. 5 (Revisione dei prezzi e di altre clausole contrattuali), presentata dall'Assicuratore, ovvero, nei casi di cui al comma 2 del medesimo articolo, entro trenta giorni dalla ricezione della controproposta dell'Amministrazione.

2. Qualora alla data di effetto del recesso l'Amministrazione contraente non sia riuscita ad affidare il nuovo contratto di assicurazione, a semplice richiesta di quest'ultima, l'Assicuratore s'impegna a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni, normative ed economiche, in vigore per un periodo massimo di 30 (trenta) giorni. L'Amministrazione contraente contestualmente provvede a corrispondere l'integrazione del premio.

3. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati di cui all'art. 12 (Produzione di informazioni sui sinistri) riferiti fino al mese antecedente a quello di esercizio del recesso.

Art. 7 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Consorzio 5 Toscana Costa è esonerato dal comunicare alla compagnia di assicurazione l'eventuale esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi; in quest'ultima ipotesi, in caso di sinistro il Consorzio 5 Toscana Costa dovrà darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Art. 8 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Si prende atto che le eventuali comunicazioni del Contraente e dell'Assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telegramma, telefax, e-mail o altro mezzo idoneo atto a comprovare provenienza, la data ed il contenuto.

Art.9 - DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGO DELL'ASSICURATO

La denuncia del sinistro verrà inoltrata alla compagnia di assicurazione entro 20 giorni da quando la notizia del sinistro è pervenuta al Contraente la quale farà poi seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e quant'altro occorra per una agevole trattazione del sinistro stesso.

Art. 10 – REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio stabilito in polizza che è da considerarsi quale minimo comunque acquisito.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza.

La differenza risultante dalla regolazione deve essere pagata nei (30 gg) trenta giorni dalla relativa comunicazione. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata

regolazione. La Società ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria. Le operazioni sopra menzionate saranno effettuate tramite il Broker incaricato dall'Assicurato per la gestione ed esecuzione della polizza.

Art. 11 - RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE

In deroga all'art. 1916 c.c. la compagnia di assicurazione rinuncerà all'azione di rivalsa nei confronti del responsabile del sinistro.

Art. 12- SERVIZIO INFORMATIVO SUI SINISTRI

La Società, con frequenza annuale, si impegna a fornire al Contraente:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato)
- d) sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse.

Art. 12 - PRODUZIONE DI INFORMAZIONI SUI SINISTRI (variante migliorativa n.5)

L'Assicuratore:

1. entro tre mesi dalla scadenza di ogni annualità e in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni solari successivi, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo comma 2, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire all'Amministrazione contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato Excel tramite file modificabili (quindi non nella modalità di sola lettura), e non modificabili, e dovrà riportare per ciascun sinistro:
 - il numero del sinistro attribuito dall'Assicuratore;
 - la data di accadimento dell'evento;
 - la data della denuncia;
 - la tipologia dell'evento;
 - l'indicazione dello stato del sinistro secondo la seguente classificazione e con i dettagli di seguito indicati:
 - a) sinistro senza seguito;
 - b) sinistro liquidato, in data _____ con liquidazione pari a € _____;
 - c) sinistro aperto, in corso di verifica con relativo importo stimato pari a € _____.];
2. In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 nel presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, l'Assicuratore dovrà corrispondere all'Amministrazione un importo pari al 1 % del premio annuo complessivo per ogni giorno solare di ritardo, con un importo massimo pari a € 500,00.
3. L'Assicuratore si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che l'Amministrazione, d'intesa con l'Assicuratore, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo l'Amministrazione deve fornire adeguata motivazione.
4. Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

Art. 13 - IMPOSTE

Le imposte e tutti gli altri eventuali oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, sono a carico del Consorzio 5 Toscana Costa anche se il pagamento sia stato anticipato dalla compagnia di assicurazione.

Art. 14 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato, che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 15 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata; oppure a richiesta di una delle parti:
- b) tra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere a coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti paga le spese del proprio Perito, quelle del terzo sono ripartite a metà.

Art. 16 - LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO

La Società non sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 17 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di disaccordo fra assicurato e Società sull'ammontare dell'indennizzo dovuto dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Si precisa che, nel caso sia stata aperta un'inchiesta giudiziaria, sulle cause del sinistro, la Compagnia non effettuerà il pagamento dell'indennizzo qualora dagli atti emerga sospetto di dolo nei confronti del Contraente.

Art. 18 - PAGAMENTO DI INDENNIZZO PRIMA DELLA CHIUSURA DI ISTRUTTORIA

L'assicurato ha diritto ad ottenere il pagamento dell'indennizzo, anche in mancanza di chiusura di istruttoria, se aperta, purché presenti fideiussione bancaria o assicurativa con cui si impegna a restituire l'importo corrisposto dalla Compagnia, maggiorato degli interessi legali, qualora dal certificato di chiusura di istruttoria o dalla sentenza penale definitiva, risulti una causa di decadenza della garanzia.

Art. 19 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 20 – ASSICURAZIONE PER CONTO DI SPETTA

Il presente contratto è stipulato dalla Contraente in nome proprio e nell'interesse di spetta.

Art. 21 – FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

Art. 22 - RINVIO A NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme di legge.

Art. 23 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

CONDIZIONI PARTICOARI
(che prevalgono in caso di discordanza sulle Condizioni Generali di Polizza)

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

Premesso che:

- l'assicurazione deve intendersi estesa ad impianti, dispositivi vari ed eventuali attrezzature inerenti l'uso cui i veicoli sono destinati, purché ai medesimi incorporati e validamente fissati, con eccezione della garanzia kasko per la quale i danni ai detti impianti, dispositivi e attrezzature, si intendono assicurati solo se verificatisi in seguito e congiuntamente a un sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- sono compresi in garanzia anche gli accessori fono/audiovisivi quali apparecchi radio, radiotelefoni, televisori, registratori e simili;

la Società indennizza nei limiti ed alle condizioni che seguono, i danni materiali e diretti derivanti dal danneggiamento o dalla perdita di veicoli per i quali è operante l'assicurazione, conseguenti a:

a) kasko -collisione con altri veicoli, urto contro ostacoli di qualsiasi genere, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica sia su area privata;

b) Eventi sociopolitici - quali tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo e sabotaggio.

c) Eventi naturali -quali inondazioni, alluvioni, tempeste di vento, cicloni, tifoni, trombe d'aria, uragani, caduta di grandine e di neve, mareggiate, terremoti, maremoti, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche ed esplosioni naturali;

d) Eventi diversi -quali rottura dei ponti, sprofondamento di strade, crolli di edifici, gallerie e manufatti in genere.

Art. 2 - VEICOLI ASSICURATI

Devono intendersi veicoli assicurati:

- i veicoli usati dai direttori, dagli amministratori, dai dipendenti, parasubordinati, interinali e collaboratori a progetto del Contraente, anche se di familiari e/o terzi, purché non risultino intestate al P.R.A. a nome del Contraente per i soli rischi conseguenti all'uso delle stesse, per conto e su autorizzazione del Contraente medesimo, per l'esecuzione di prestazioni di servizio per il tempo strettamente necessario al loro espletamento;
- Il Contraente è esonerato dall'obbligo della preventiva denuncia delle targhe delle autovetture assicurate, nonché delle generalità delle persone che usano tali autovetture. Per l'identificazione di tali elementi e per il computo del premio di polizza si farà riferimento alle evidenze amministrative del Contraente.

Art. 3 - CONTEGGIO DEL PREMIO

Il premio imponibile è stabilito in ragione di € _____ per ciascun chilometro di percorrenza coperta dai veicoli assicurati, per ragioni di servizio o mandato, per conto e su autorizzazione del Contraente.

Il premio è convenuto totalmente in base all'anzidetto elemento variabile e viene anticipato in via provvisoria calcolato sulla base di una percorrenza annua di **chilometri 15.000 (quindicimila)**.

Art. 4 - ESCLUSIONI

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
 - b) conseguenti a sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
 - c) determinati o agevolati da dolo del conducente, del Contraente e/o Assicurato;
 - d) verificatisi durante la partecipazione dei veicoli a gare o competizioni sportive e alle relative prove;
- Altre, limitatamente alla garanzia kasko, l'assicurazione non comprende i danni:
- f) avvenuti quando il conducente non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore o guidi in stato di ubriachezza o alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti;
 - g) verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o Assicurato e/o Conducente;
 - h) determinati da vizi di costruzione;
 - i) cagionati da operazioni di carico/scarico;
 - j) subiti a causa diretta di manovra a spinta o a mano nonché di traino che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada;
 - k) riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dai teloni di copertura e dalle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria), se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza.

Art. 5 - FORMA DELL'ASSICURAZIONE

Le garanzie tutte della presente polizza sono prestate nella forma "**a primo rischio assoluto**" fino alla concorrenza di € 30.000,00. (trentamila/00) per ciascun veicolo assicurato. Pertanto al presente contratto non si applicano i disposti dell'art.1907 del Codice Civile.

Art. 6 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO

Il danno parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che:

- il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del 10% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%;
- non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie, apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali.

L'indennizzo in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Art. 7 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO -NOMINA DEI PERITI

La liquidazione del danno ha luogo mediante l'accordo fra le parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito e se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. I periti decidono inappellabilmente a maggioranza senza alcuna formalità e la loro decisione impegna le Parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo è a carico della parte totalmente soccombente; negli altri casi essa viene suddivisa fra Impresa e Assicurato in parti uguali.

Art. 8 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

L'Impresa, tenuto conto degli eventuali limiti all'indennizzo pattuiti in polizza, effettua il pagamento del danno presso l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Limitatamente alle garanzie Eventi sociopolitici l'Impresa rimborsa il danno sempreché l'Assicurato abbia prodotto copia autentica della denuncia presentata all'Autorità.

Art. 9 - ROTTURA CRISTALLI

L'Impresa, previa presentazione di idonea documentazione, rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione dei cristalli in conseguenza della rottura degli stessi dovuta a causa accidentale o fatto di terzi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 1.000,00 (mille/00) per ogni evento, indipendentemente dal numero dei cristalli rotti, e comprende anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

Sono esclusi dalla garanzia le rigature e/o le segnature, nonché i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli e comunque il danno allo specchio retrovisore esterno e alla fanaleria in genere.

Art. 10 - COLPA GRAVE

A maggiore precisazione di quanto previsto dal presente capitolato, devono intendersi compresi in garanzia i danni derivanti dagli eventi assicurati a termini di polizza anche se conseguenti a colpa grave del conducente.

Art. 11 – RECUPERO E TRAINO DEL VEICOLO FUORIUSCITO DALLA SEDE STRADALE

Qualora il veicolo assicurato sia fuoriuscito dalla sede stradale e non risulti in condizione di ritornarvi autonomamente, la Società rimborserà, purché documentate, le spese per recuperare e trainare il veicolo fino alla concorrenza di € 500,00.

Art. 12 – IMMATRICOLAZIONE DI VEICOLO SOSTITUTIVO

In caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato, di incendio o di incidente di circolazione con responsabilità del conducente, che determini la perdita totale del veicolo stesso, la società rimborsa le spese di immatricolazione del nuovo veicolo fino alla concorrenza di € 500,00.

Art. 13 – REIMMATRICOLAZIONE DI VEICOLO

In caso di furto, rapina o suo danneggiamento della sola targa senza successivo ritrovamento, la società rimborsa le spese di reimmatricolazione del veicolo fino alla concorrenza di € 500,00.

Art. 14 – SOCCORSO STRADALE

La Società rimborserà fino alla concorrenza di € 500,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro indennizzabile dalle garanzie della presente polizza.

Art. 15 – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo indicato all'art. 5, si intendono prestate altresì le seguenti garanzie:

a) Autovettura in sostituzione

La Società Assicuratrice rimborsa fino ad € 1.000,00 per sinistro, le spese sostenute per il noleggio di una autovettura in sostituzione di quella assicurata indisponibile a seguito di sinistro rientrante nella garanzia di polizza. Il noleggio deve essere comprovato da regolare fattura o ricevuta.

b) Mancato uso del veicolo

In caso di sinistro rientrante nelle garanzie di polizza, la Società Assicuratrice corrisponderà l'importo dovuto a termini di polizza per il sinistro stesso, maggiorato del venti per cento a titolo di indennizzo per il mancato uso del veicolo

c) Chiavi false

La Società Assicuratrice rimborsa fino ad € 1.000,00 per sinistro le spese per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, per la sostituzione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di sbloccaggio dell'impianto antifurto, per l'apertura delle portiere e/o sbloccaggio dell'impianto antifurto a seguito di smarrimento o di sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere o di bloccaggio dell'impianto antifurto, previa denuncia presentata alle Autorità competenti. La garanzia è valevole esclusivamente per i veicoli assicurati e rientranti nella categoria di autoveicoli od autocarri con massa a pieno carico non superiore ai 35 q.li.

d) Ricorso terzi da incendio

La Società assicura fino ad € 100.000,00 per sinistro la responsabilità civile per danni materiali e diretti provocati a cose di terzi dall'incendio (combustione con sviluppo di fiamma), dall'esplosione o scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione o altre parti del veicolo assicurato, quando lo stesso non è in circolazione ai sensi della legge in materia.

Art. 16 – CLAUSOLA BROKER

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata AIB ALL INSURANCE BROKER SRL in qualità di Broker, ai sensi del D. Lgs n. 209/05 e s.m.i.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Nella formulazione del premio la Società ha tenuto conto anche del costo della provvigione per il servizio di brokeraggio assicurativo, attualmente previsto nella misura 15,00% sul premio imponibile.

SCHEDA D'OFFERTA INTEGRANTE IL CONTRATTO

EVENTI SOCIOPOLITICI – EVENTI ATMOSFERICI - KASKO AUTOVETTURE PRIVATE UTILIZZATE PER SERVIZIO

CALCOLO DEL PREMIO:

Le garanzie tutte della presente polizza sono prestate nella forma "**a primo rischio assoluto**" fino alla concorrenza di € **30.000,00** (trentamila/00) per ciascun veicolo assicurato.

TOTALE KILOMETRI ANTICIPATI 15.000 x € _____ a kilometro = € _____ premio lordo annuo anticipato